

**Procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore CHIOVINI ALESSANDRA**  
**(R.G. 56/2024)**

La sig.ra Alessandra Chiovini ha proposto un piano che prevede, tra l'altro:

- la messa a disposizione di un importo mensile pari a € 100,00 per la durata di cinque anni (14 mensilità annuali), per una liquidità complessiva di € 7.000,00;
- la messa a disposizione del netto ricavo relativo alla futura cessione dei seguenti immobili interamente di proprietà dell'istante e ubicati in Arborio (VC):

Tipologia	Foglio	Particella	Subalterno	Categoria	Consistenza	Valore minimo OMI
Appartamento	10	864	1	A/2	75 mq	30.750,00 €
Box	10	864	2	C/2	16 mq	5.600,00 €
					<b>totale</b>	<b>36.350,00 €</b>

Tipologia	Foglio	Particella	Tipo	Consistenza	Valore minimo OMI
Terreno	10	101	seminativo	0,011 ha	186,00 €
Terreno	20	67	risaia	0,209 ha	6.145,00 €
				<b>totale</b>	<b>6.331,00 €</b>

- il pagamento nella misura del 100%, entro un anno dall'omologa, dei creditori prededucibili;
- il pagamento nella misura del 100%, entro tre anni dall'omologa, dei creditori con privilegio generale;
- il pagamento nella misura presumibile tra il 11% e il 18%, entro cinque anni dall'omologa, dei creditori considerati chirografari. Tale misura è stata determinata partendo del valore minimo OMI degli immobili al netto dell'importo presunto pari ad € 5.000,00 a titolo di costi per la vendita (pubblicità, compenso perito e notaio) ed ulteriormente abbattendolo, in via prudenziale, di un ulteriore 35% o 20%.



**TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA**

**SEZIONE CIVILE**

Il Giudice Delegato, dott. Veronica Zanin,

nel procedimento unitario iscritto al n. R.G. 56-1/2024 promosso da:

CHIOVINI ALESSANDRA (C.F. CHVLSN79S57F952Y), nata a Novara (NO) il 17.11.1979 e residente in \_\_\_\_\_, rappresentata e difesa come da procura in calce dall'Avv. Stefano Nannini (C.F. NNNSFN77M30F205K), con Studio in Milano, Via Tiraboschi n. 8, giusta procura;

\*\*\*

Letto il ricorso depositato da Alessandra Chiovini per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e l'allegata relazione dell'OCC nominato;

ritenuta la competenza per territorio di questo Tribunale;

premesso che in questa fase dev'essere effettuato un primo vaglio in ordine all'ammissibilità della proposta, fatta salva la valutazione, da riservarsi alla fase dell'eventuale omologazione, effettuata anche alla luce di eventuali osservazioni dei creditori;

rilevato che l'istante deve qualificarsi consumatore ai sensi dell'art. 2, lett. e) ccii, avendo assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta;

rilevato che la ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, essendo priva dei requisiti soggettivi e oggettivi per la sottoposizione a liquidazione giudiziale;

rilevato che il ricorso ex art. 67 c.c.i.i. contiene proposta e piano redatti secondo i criteri di cui all'art. 67, II – V co., e 68 c.c.i.i. oltre ai documenti elencati dalle richiamate disposizioni del D.lgs. 14.01.2019 n. 14;

rilevata la presenza della relazione dell'OCC;

rilevato che, come richiesto ex artt. 67 e 68 c.c.i.i. la relazione indica le ragioni dell'insolvenza e della diligenza impiegati dal debitore per contrarre le obbligazioni assunte, contiene l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere a dette obbligazioni, la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, l'indicazione presunta dei costi della procedura;

rilevato che non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;

ritenuto che, sulla base di una valutazione compiuta allo stato degli atti e fatto salvo il giudizio da compiersi in sede di omologazione non risultano presenti le condizioni ostative – ex art. 69 c.c.i.i. – all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore;

rilevato, tuttavia, che il piano prevede il pagamento dei creditori privilegiati nel termine di tre anni;

considerato che: i) l'art. 69, quarto comma, secondo periodo, dispone che la proposta di piano di ristrutturazione possa prevedere per il pagamento di crediti muniti di privilegio, pegno ed ipoteca una moratoria sino a due anni dall'omologazione e sono dovuti gli interessi legali; ii) detta disposizione, introdotta con il Dlgs 136/2024 ed applicabile alle procedure pendenti tenuto conto della disciplina transitoria di cui all'art. \_\_\_\_\_, reintroduce la possibilità di moratoria nel pagamento dei crediti privilegiati prevista dall'art. 8, quarto comma, L. 3/2012 ma originariamente non riprodotta

dal codice della crisi; iii) anche prima dell'introduzione di detta disposizione, parte della giurisprudenza riteneva comunque ammissibile detta moratoria (vedi sul punto Trib. Di Terni 8.5.2023 e Tribunale di Modena 20.9.2023), sebbene subordinata all'assenso (espreso o implicito) dei creditori interessati; iv) alla luce della disposizione introdotta, tuttavia, si rende necessario valutare se la possibilità di prevedere una moratoria di due anni nel pagamento dei creditori privilegiati escluda, a contrario, la possibilità di prevedere una moratoria nel pagamento per un periodo di tempo superiore e se la disposizione sia volta ad introdurre una condizione di ammissibilità del piano; v) la giurisprudenza formatasi nell'ambito delle procedure della crisi da sovraindebitamento (ed in particolare con riguardo all'allora applicabile art. 8, comma 4, L. 3/2012) ha sino ad ora escluso che sia precluso al proponente il piano di prevedere una moratoria nel pagamento superiore a quella prevista dalla norma; vi) la Suprema Corte ha, infatti, affermato che deve ritenersi legittimo prevedere la dilazione del pagamento dei crediti, purché, a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme loro spettanti, si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto o, con riferimento ai piani del consumatore, la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore (Cass. 17834/2019, 17391/2020, poi confermate da Cass. 34150/2024 e 6442/2024 che, sebbene riferibili alla normativa precedente, sono successive all'entrata in vigore del ccii); vii) si è detto, infatti, che la dilazione, anche se di lunga durata, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori (Cass. 17834/2019, 17391/2020; cfr. Cass. 22797/2023); viii) le conclusioni della Suprema Corte paiono potersi estendere al nuovo contesto normativo, che sostanzialmente riproduce, pur variando il termine massimo di moratoria, il disposto del precedente art. 8, comma 5, L. 3/2012; ix) depone in questo senso anche la circostanza che la conclusione della Cassazione si basa sulla premessa avallata da Corte cost. n. 245/2019 che le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento condividono la natura concorsuale e la ratio del concordato preventivo (Cass. 27843/2022, 22797/2023, 4622/2024); ritenuto, per le considerazioni che precedono, di poter ritenere l'art. 67, quarto comma, secondo periodo non tanto condizione di ammissibilità, ma condizione di convenienza del piano; ritenuto, dunque, che i creditori interessati possano eventualmente sollevare contestazioni sulla convenienza del piano a fronte della moratoria ultrabiennale nelle osservazioni di cui all'art. 70, terzo comma, ccii, così come previsto dal comma 7 della medesima norma; considerato sin da ora che nel piano non risultano computati gli interessi sui crediti privilegiati, per cui si invita sin da ora l'OCC a valutare tale mancanza nell'esercizio dei poteri di modifica, anche ai fini di cui all'art. 70, comma 6, ccii; ritenuto di dover procedere secondo la disposizione ex art. 70 c.c.i.i.; rilevato che parte ricorrente ha domandato – ex art. 70, IV co., c.c.i.i. - a questo Tribunale testualmente di disporre che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive sul patrimonio dell'istante da parte dei creditori ed in generale la sospensione di tutti i procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell'odierna istante, nonché tutte le ulteriori misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio della stessa fino alla conclusione del procedimento, ivi compresa la sospensione di ogni cessione del quinto dello stipendio.; considerato che ai sensi dell'art. 68, quinto comma, c.c.i.i. *“il deposito della domanda (di ristrutturazione dei debiti) sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile”*; considerato che ai sensi dell'art. 70, quarto comma, c.c.i.i. *“con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento”*;

considerato che il piano del consumatore proposto si basa sulla messa a disposizione dei creditori di un importo mensile pari ad euro 100,00 (oltre che sulla liquidazione del proprio compendio immobiliare);

ritenuto che, al fine di assicurare la *par condicio creditorum*, debba essere disposta la sospensione delle procedure esecutive pendenti, nonché il più generale divieto di intraprendere ulteriori azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, tenuto conto che il piano coinvolge sostanzialmente l'integrità del patrimonio attualmente nella titolarità della ricorrente e le sue entrate mensili;

ritenuto che la misura atipica richiesta avente ad oggetto "la sospensione della cessione del quinto dello stipendio" possa essere accolta, poiché anch'essa rispondente alla necessità di cristallizzare il passivo e di evitare che venga pregiudicato il rispetto della *par condicio creditorum*;

ritenuto, infatti, che a tal fine sia sufficiente la mera sospensione dell'eventuale assegnazione o distribuzione delle somme in sede esecutiva, potendo ben le somme essere accantonate a tutela dei creditori e solo in seguito, in caso di positivo giudizio di omologazione, liberate, al fine di consentire l'esecuzione del piano del consumatore;

ritenuto che, quale misura idonea e necessaria ad assicurare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento sia necessario porre a carico della Cancelleria la comunicazione del presente provvedimento alla Cancelleria delle Esecuzioni Mobiliari ed Immobiliari, dandone avviso al Giudice dell'Esecuzione, per l'assunzione di ogni opportuno provvedimento;

visti gli artt. 67, 68 e 70 c.c.i.i.

**p.q.m.**

Il Tribunale di Novara, in composizione monocratica,

**DISPONE**

che la proposta ed il piano presentati CHIOVINI ALESSANDRA (C.F. CHVLSN79S57F952Y), nata a Novara (NO) il 17.11.1979 e \_\_\_\_\_, rappresentata e difesa come da procura in calce dall'Avv. Stefano Nannini (C.F. NNNSFN77M30F205K), con Studio in Milano, Via Tiraboschi n. 8, ed il presente decreto siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale di Novara;

**ORDINA**

all'OCC di comunicare detta proposta con il relativo piano ed il presente decreto ai creditori entro trenta giorni dal deposito del presente provvedimento;

**INVITA**

i creditori a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

**AVVERTE**

i creditori che nei venti giorni successivi alla predetta comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione prevista ex art. 70, I co., c.c.i.i.;

**ORDINA**

all'OCC – sentito il debitore – di riferire entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto ex art. 70, III co., c.c.i.i. a questo Giudice l'eventuale proposizione di osservazioni da parte dei creditori e di proporre le eventuali modifiche al piano che si dovessero rendere necessarie;

**DISPONE**

- la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata pendenti nei confronti di CHIOVINI ALESSANDRA (C.F. CHVLSN79S57F952Y), nata a Novara (NO) il 17.11.1979 e residente in \_\_\_\_\_, rappresentata e difesa come da procura in calce dall'Avv. Stefano Nannini (C.F. NNNSFN77M30F205K), con Studio in Milano, Via Tiraboschi n. 8;
- il divieto – ex art. 70, IV co., c.c.i.i. – ai creditori di iniziare e/o proseguire azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore;

- la sospensione- ex art. 70, quarto comma, c.c.i., degli effetti della cessione del quinto dello stipendio attualmente in essere con Vivibanca S.p.a.;

AVVERTE

parte ricorrente ed i creditori che le misure protettive sono revocabili – ex art. 70, V co., c.c.i.i. - su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode;

MANDA

alla cancelleria per:

- la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente ed all'OCC;
- l'urgente comunicazione del presente provvedimento alla Cancelleria delle Esecuzioni Mobiliari ed Immobiliari per la comunicazione al GE competente nelle rispettive procedure esecutive.

Novara, 27/02/2025

Il Giudice Delegato  
Dott. Veronica Zanin